

Provvedimento del 10 dicembre 2015

Registro dei provvedimenti
n. 648 del 10 dicembre 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 22 luglio 2015 da XY, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Romana Garisto, nei confronti di Gi Group S.p.A., A.M. Servizi Integrati S.r.l., Expo 2015 S.p.A., Questura di Milano e Prefettura di Milano con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di conoscere l'origine dei dati personali che lo riguardano, la logica, le modalità e le finalità del trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possano essere o siano stati comunicati; il ricorrente, assunto con contratto a tempo determinato della società Gi Group S.p.A., per il periodo compreso tra il 17 aprile ed il 17 giugno 2015, tramite cui avrebbe dovuto svolgere un'attività lavorativa temporanea alle dipendenze di A.M. Servizi Integrati S.r.l. presso il Padiglione Italia collocato all'interno del sito espositivo Expo 2015, ha lamentato di aver ricevuto, il giorno precedente l'avvio della predetta attività, una comunicazione da parte di quest'ultima società con cui il medesimo veniva informato dell'intervenuta sospensione dell'attività lavorativa dovuta a "non meglio precisate incompatibilità fra il suo profilo identificativo e il proseguimento dell'attività (...) per la quale era stato assunto" emerse in fase di accreditamento all'accesso attraverso la piattaforma informatica gestita a tale scopo da Expo; il ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 27 luglio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, il verbale dell'audizione svoltasi presso la sede dell'Autorità in data 14 settembre 2015, nonché la nota del 4 novembre 2015 con cui è stata disposta ai sensi dell'art. 149 comma 7 del medesimo la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 31 luglio 2015 con cui Expo 2015 S.p.A., a fronte delle doglianze manifestate dall'interessato in ordine al trattamento dei suoi dati, ha dichiarato di non aver svolto "in autonomia alcuna verifica sul conto del lavoratore, ma si è limitata a trarre le conseguenze da una attività di accertamento delle Pubbliche Autorità" e di non disporre pertanto "di dati da comunicare";

VISTA la nota del 5 agosto 2015 con cui Gi Group S.p.A. ha rappresentato di aver fornito riscontro alle richieste avanzate dall'interessato già prima della presentazione del ricorso, con missiva del 26 giugno 2015 di cui ha allegato copia dove venivano comunicate le informazioni richieste, precisando peraltro che "il signor XY non è stato sospeso da Gi Group S.p.A., contrariamente a quanto affermato nel ricorso";

VISTA la nota del 10 agosto 2015 con cui la Questura di Milano, nel richiamare una nota già trasmessa all'interessato a seguito dell'avvenuta ricezione dell'interpello preventivo, ha ribadito che titolare del trattamento dei dati contenuti nella Banca Dati delle Forze di Polizia è la Direzione Centrale della Polizia Criminale, articolazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, eccependo l'inapplicabilità al caso di specie delle disposizioni contenute negli artt. 7 e 145 ss. del Codice tenuto conto di quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 8 comma 2 lett. h e dall'art. 53 comma 1 lett. b del medesimo relativamente ai trattamenti effettuati per finalità di polizia; la Questura di Milano ha inoltre aggiunto che

comunque la "Direzione Centrale della Polizia Criminale, con lettera dell'11 giugno 2015 (...) ha dato corso alla (...) richiesta di integrazione dati nel Centro Elaborazione Dati Interforze" presentata dall'interessato in data 27 maggio 2015;

VISTA la nota dell'11 agosto 2015 con cui il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, eccependo l'insussistenza, nel caso di specie, delle condizioni di applicabilità dell'art. 53 del Codice, oltreché dell'art. 6 comma 1 lett. a) della legge n. 121 del 1° aprile 1981 contenente il "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", non essendo stato dimostrato che "il trattamento dei dati che ha riguardato il ricorrente sia stato svolto al fine di prevenzione di un sostanziale ed attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero di prevenzione di attività di tipo mafioso" e non essendo stata in alternativa individuata una disposizione normativa volta a contemplare "la possibilità, per le Autorità di pubblica sicurezza, di effettuare trattamenti di dati riguardanti i lavoratori occupati nell'area espositiva di Expo 2015, se non strettamente legati ai controlli antimafia";

VISTA la nota del 23 settembre 2015 con cui Gi Group S.p.A. ha ribadito quanto già dichiarato nella precedente nota inviata nel corso del procedimento;

VISTA la nota del 29 settembre 2015 con cui la Questura di Milano, nel richiamare la precedente memoria, ha rilevato, in merito a quanto eccepito dal ricorrente, che "la manifestazione "Expo 2015" (...) è stata dichiarata con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2007 "Grande Evento"" determinando così "un innalzamento generale dei livelli di vigilanza e sicurezza", nonché la qualificazione del sito espositivo quale "sito sensibile" ai sensi dell'art. 5 del d.l. n. 7 del 18 febbraio 2015, convertito nella legge n. 43 del 17 aprile 2015 recante "Misure urgenti per il contrasto al terrorismo" ; la Questura ha inoltre precisato che per poter accedere al sito in via continuativa la società Expo 2015 S.p.A. aveva implementato un sistema di accrediti che implicava la sottoposizione a verifica dei nominativi richiedenti il predetto accredito, attività di verifica, "concretizzatesi in pareri in ogni caso non vincolanti", condivisa tra la società Expo 2015 e le Autorità di Pubblica Sicurezza "in relazione alle peculiari esigenze (...) connesse al "Grande Evento""; la resistente ha infine ribadito che, a seguito di apposita richiesta presentata dall'interessato prima della proposizione del ricorso, "era stata già avviata" dalla Direzione competente "la procedura c.d. di aggiornamento e/o integrazione dati CED (...) con l'inserimento del provvedimento di archiviazione riguardante il dato originario presente in Banca Dati, a lui conseguentemente noto";

VISTA la nota del 3 dicembre 2015 con cui A.M. Servizi Integrati S.r.l. ha rappresentato di non aver "mai comunicato a terzi i dati personali del sig. XY che comunque si limitano a quelli anagrafici", a sua volta comunicati alla stessa da Gi Group S.p.A. "per la gestione dell'impiego presso Expo, non concretizzatasi per ragioni estranee" alla resistente;

VISTA la nota del 3 dicembre 2015 trasmessa dalla Prefettura di Milano con cui la stessa ha rappresentato che "Expo 2015 è stato dichiarato "Grande Evento" dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2007, e pertanto, per la preparazione e per l'intera durata dell'evento sono stati innalzati complessivamente i livelli di vigilanza", come rilevabile anche dall'art. 5 del d.l. n. 7 del 18 febbraio 2015, convertito nella legge n. 43 del 17 aprile 2015 recante "Misure urgenti per il contrasto al terrorismo" che "ha classificato il sito espositivo quale "sito sensibile""; la Prefettura ha precisato inoltre che la natura di sito sensibile è stata ribadita anche "dal Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica", svoltosi presso la Prefettura stessa nel maggio 2015, in seguito a cui è stato convenuto "di procedere alla verifica dei nominativi delle persone accreditate per l'accesso al sito espositivo" e prevedendo che "la società EXPO 2015, avvalendosi di una società fornitrice di servizi, avrebbe emesso appositi accrediti, previa verifica da parte della Questura"; la resistente ha infine rilevato che "la stessa procedura è stata (...) già eseguita per il Semestre Europeo e il vertice A.S.E.M.", nonché nell'ambito delle XX Olimpiadi Invernali di Torino nel 2006, in occasione delle quali "il rilascio del "pass" di accredito è stato subordinato al controllo preventivo nelle banche dati di polizia";

RILEVATO con riguardo al trattamento posto in essere dalle Autorità di Pubblica Sicurezza, quali la Questura e la Prefettura di Milano, che, alla luce di quanto dalle stesse dichiarato nel corso del procedimento, il trattamento effettuato rientra tra quelli posti in essere dagli organi di pubblica sicurezza per le finalità di polizia di cui all'art. 53 comma 1 del Codice;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 comma 2 lett. h) e del citato art. 53 del Codice, rispetto a tale tipo di trattamento non possono essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del medesimo Codice, né può essere successivamente proposto ricorso;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare il ricorso inammissibile nei confronti della Questura di Milano e della Prefettura di Milano;

RITENUTO, con riguardo alle richieste avanzate nei confronti di Expo 2015 S.p.A., di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149 comma 2 del Codice, avendo la resistente comunicato di non trattare alcuno dei dati sottoposti a verifica;

RITENUTO di dover altresì dichiarare non luogo a provvedere con riguardo alle richieste avanzate nei confronti di Gi Group S.p.A. e di A.M. Servizi Integrati S.r.l. tenuto conto del fatto che le stesse hanno fornito un riscontro sufficiente, sia pure, con riguardo ad A.M. Servizi Integrati S.r.l., solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di A.M. Servizi Integrati S.r.l., nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice ;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

- 1) dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della Questura di Milano e della Prefettura di Milano;
- 2) dichiara non luogo a provvedere nei confronti di Expo 2015 S.p.A., di Gi Group S.p.A. e di A.M. Servizi Integrati S.r.l.;
- 3) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese del procedimento che vengono posti, nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di A.M. Servizi Integrati S.r.l. che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria , con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

IL PRESIDENTE

Soro

IL RELATORE

Califano

IL SEGRETARIO GENERALE

Busia

Adeia Consulting